

# **Regolamento Sanitario**

Modifiche aggiornate dal Consiglio Federale in data 6 ottobre 2017

## **Articolo 10**

### **PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA**

E' considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla F.I.P. e denominata:

A) Minibasket maschile e femminile

Pertanto coloro che svolgano le attività di Minibasket, o che intendano iscriversi alla F.I.P. e non abbiano compiuto l' 11° anno di età solare, ogni anno, prima dell'iscrizione, devono sottoporsi agli accertamenti indicati nell'art. 11 del presente regolamento e risultare idonei.

I predetti iscritti, al raggiungimento dell' 11° anno di età solare, saranno ritenuti automaticamente svolgenti attività sportiva agonistica, nel rispetto della normativa in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e saranno tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente regolamento.

## **Articolo 11**

### **IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA**

Per essere iscritti tutti coloro che svolgano od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica della Pallacanestro, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute". La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica , deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal Decreto Legge del 09/08/2013 n. 98 e successive modificazioni e deve essere conservata in originale agli atti della società.

## **Articolo 12**

### **ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA**

E' considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla F.I.P. come riportata nelle D.O.A. (Disposizioni Organizzative Annuali).

Pertanto coloro che svolgano la suddetta attività, o che intendano iscriversi o tesserarsi alla F.I.P. ed abbiano compiuto l' 11° anno di età nel corso dell'anno solare, (salvo quanto disposto dal successivo art. 14 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età), e coloro i quali compiranno gli 11 anni nel corso del Campionato a cui sono iscritti, ogni anno, prima dell'iscrizione o del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art. 13 e risultare idonei.

## **Articolo 13**

### **IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA**

Per essere tesserati, coloro che svolgono o che intendano svolgere attività agonistica della Pallacanestro devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a:

- 1 ) visita clinica generale;
  - 2) esame completo delle urine;
  - 3) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con grado di tolleranza allo sforzo mediante I.R.I.;
  - 4) spirometria con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume espiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria;
- La visita clinica generale deve comprendere:

- 1) l'anamnesi;
- 2) le determinazioni del peso corporeo e della statura;
- 3) l'esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
- 4) l'esame generico dell'acuità visiva;
- 5) il rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
- 6) l'esame generico neurologico.

Il giocatore o l'arbitro cui venga diagnosticato un trauma cranico, deve sospendere l'attività sportiva ed essere sottoposto a risonanza magnetica nucleare cranica e visita di controllo neurologica prima di riprendere l'attività sportiva.

Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica agonistica del soggetto sottoposto agli accertamenti indicati, il medico visitatore ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e/o strumentali.

#### **Articolo 14**

### **IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 35° ANNO DI ETÀ**

Tutti i soggetti che abbiano compiuto il 35° anno di età, tesserati o che intendano tesserarsi per lo svolgimento di attività sportiva agonistica al fine di ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13, sottoporsi anche ai seguenti esami clinici:

- 1) visita cardiologia;
- 2) test massimale al cicloergometro;
- 3) ecocardiogramma ogni due anni ( annuale se presenta reperti clinici da monitorare).

#### **Articolo 15**

### **CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA**

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici degli Istituti, dei Centri convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana oppure dai medici operanti nelle strutture pubbliche (ASL), nelle strutture private convenzionate, oppure da medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18.2.82 e deve essere conservata in originale agli atti della Società per

almeno cinque anni.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (art.42 legge 09/08/2013 n. 98 - linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014) è rilasciata da Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome, dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialisti Pediatri di libera scelta.

## **Articolo 16 OBBLIGHI DELLE SOCIETA'**

Le società affiliate alla F.I.P. sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
2. conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni;
3. esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla F.I.P. su richiesta della stessa;
4. sono obbligate ad assicurarsi la dotazione dei dispositivi DAE ed eventuali altri salvavita, e sono inoltre tenute a garantire la relativa formazione al PSS-D per il personale societario (ex DM 24 aprile 2013).

## **Articolo 17 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI**

Gli arbitri in attività ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 13. Tutti gli arbitri che abbiano compiuto il 40° anno di età che svolgono o intendano svolgere l'attività arbitrale in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13 devono sottoporsi obbligatoriamente anche ai seguenti esami clinici:

- 1) visita cardiologia;
- 2) test massimale al cicloergometro;
- 3) ecocardiogramma ogni due anni (annuale se presenta reperti clinici da monitorare)

I tesserati CIA regionali all'atto del tesseramento annuale, devono inviare il certificato di cui sopra in originale ai Comitati regionali di appartenenza. Il certificato deve essere conservato agli atti del Comitato stesso sotto la responsabilità dei Presidenti regionali.

Gli arbitri nazionali all'atto del tesseramento annuale, devono inviare il certificato di cui sopra agli uffici del Cia presso la sede centrale della FIP in originale e nei termini previsti per il tesseramento; il certificato sarà conservato agli atti del CIA.

## **Articolo 18 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEI MINIARBITRI**